

Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Maira - Dronero (Cuneo)
Statuto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Maira.

Statuto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Maira.
Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 in data 26 maggio 2015

INDICE

- Art. 1 – NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2 – SCOPO
- Art. 3 – DURATA
- Art. 4 – ORGANI DEL CONSORZIO
- Art. 5 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA
- Art. 6 – INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
- Art. 7 – DIRITTI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA
- Art. 8 – DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA
- Art. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 11 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 12 – VOTAZIONI NELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 13 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- Art. 14 – DEPUTAZIONE – COMPOSIZIONE E DURATA
- Art. 15 – ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA DEPUTAZIONE
- Art. 16 – COMPETENZE DELLA DEPUTAZIONE
- Art. 17 – FUNZIONAMENTO DELLA DEPUTAZIONE
- Art. 18 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 19 – IL PRESIDENTE – COMPETENZE
- Art. 20 – IL VICE PRESIDENTE
- Art. 21 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE FINANZIARIA
- Art. 22 – IL REVISORE DEI CONTI
- Art. 23 – SERVIZIO DI TESORERIA
- Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Art. 1

NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito il Consorzio amministrativo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, fra i ventidue Comuni del Bacino Imbrifero del Maira (Cuneo) – così come delimitato all'art. 3 del D.M. 14 dicembre 1954 (Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1955 n. 6) e costituito con Decreto del Prefetto di Cuneo 2 ottobre 1957 n. 39113 – e cioè:

Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, Stropo, Macra, Celle di Macra, San Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar San Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo e Cervasca.

2. Il Consorzio è un Ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica e derivante da un provvedimento di natura autoritativa, che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.
3. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.
4. Il Consorzio ha la seguente denominazione: BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL MAIRA.
5. Esso ha sede legale in Dronero.

Art. 2
SCOPO

1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 959/1953, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio, inoltre, potrà destinare con apposito Regolamento fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio, nel rispetto delle prescrizioni di legge, adotta iniziative – anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende – atte a valorizzare un equilibrato sfruttamento delle risorse energetiche da fonti rinnovabili, compatibilmente con l'esigenza di preservare l'integrità del territorio, al fine di contribuire concretamente al progresso economico e sociale della collettività.

Art. 3
DURATA

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge o per deliberazione di almeno tre quinti degli Enti componenti il Consorzio.

Art. 4
ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea
 - b) la Deputazione
 - c) il Presidente
 - d) il Vice Presidente
 - e) il Revisore dei Conti.

Art. 5
COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da un solo rappresentante per ciascun Comune facente parte del Consorzio scelto fra i componenti del Consiglio Comunale con le modalità previste dai propri Ordinamenti.

2. I rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea rimangono in carica per la durata delle rispettive Amministrazioni che li hanno nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
3. Nelle more delle nomine da parte dei Comuni e nel caso in cui il Consiglio Comunale non provveda alla nomina di sua competenza entro 60 giorni dal rinnovo dell'Amministrazione, il Comune sarà rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco in carica.
4. I Sindaci possono essere rappresentati da un Consigliere Comunale munito di delega scritta; i Consiglieri Comunali nominati rappresentanti in via permanente possono essere sostituiti dal Sindaco o in assenza di quest'ultimo dal Vice Sindaco.
5. L'ufficio di componente dell'Assemblea è gratuito.
6. I componenti dell'Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti, analogamente in caso di scioglimento del Consiglio Comunale che li ha espressi.

Art. 6

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non possono far parte dell'Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge.

Art. 7

DIRITTI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. I componenti dell'Assemblea hanno libero accesso a tutti gli uffici del Consorzio, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato e di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti del Consorzio.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza dell'Assemblea.
3. I componenti possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 8

DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. Le dimissioni da componente dell'Assemblea sono presentate ai Comuni che li hanno nominati e al Presidente del Consorzio.
2. I Comuni interessati provvedono alla surrogazione dei componenti dell'Assemblea cessati da tale carica per qualsiasi ragione.
3. I componenti dell'Assemblea che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo da farsi in forma scritta e da spedire al Consorzio entro tre giorni dalla seduta dell'Assemblea in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, devono essere dichiarati decaduti. Il Presidente è tenuto, entro dieci giorni dall'accertamento della causa di decadenza, alla notifica all'interessato ed al Comune di appartenenza, della proposta di decadenza.
4. Il componente interessato, ricevuta la notifica della proposta di decadenza, ha dieci giorni di tempo per presentare per iscritto eventuali controdeduzioni in merito.
5. Nel caso in cui il componente interessato entro il termine di dieci giorni di cui sopra presenti controdeduzioni, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, analogamente se l'interessato non presenti le controdeduzioni.
6. L'Assemblea è tenuta a decidere sulla proposta di decadenza valutando in modo oggettivo le controdeduzioni formulate dal componente interessato o l'assenza di controdeduzioni.

7. Dell'avvenuta decadenza deve essere data comunicazione al Comune che aveva nominato il componente dichiarato decaduto, perché provveda alla sua surrogazione.

8. Il componente dichiarato decaduto per le ragioni di cui sopra, non può essere rinominato a componente dell'Assemblea per tutta la tornata elettorale con riferimento alla quale il suddetto componente era stato nominato come componente dell'Assemblea.

Art. 9

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha competenza su:

- a) Statuto del Consorzio, nonché le sue variazioni e integrazioni
- b) Regolamenti
- c) elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Deputazione
- d) nomina del Revisore dei Conti
- e) gli atti fondamentali indicati nell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- f) criteri e ripartizione dei proventi derivanti dai sovracani di cui alla Legge 27 dicembre 1953 n. 959 e s.m.i.
- g) erogazione contributi straordinari per i settori dell'assistenza, istruzione, cultura, sport, tempo libero e socio-assistenziale
- h) approvazione delle opere pubbliche delegate dei Comuni consorziati
- i) costituzione e partecipazione a società di capitali la cui attività concorra a realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale anche attraverso la realizzazione e/o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti a rete per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio dei Comuni consorziati o la prestazione di servizi specifici e/o la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo complessivo delle comunità locali.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza dalla Deputazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce per determinazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea in carica. Nella seconda ipotesi la convocazione dell'Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, per essere considerata valida, deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere compresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente che, sentita la Deputazione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori. In caso di sua assenza o impedimento a tali adempimenti provvede il Vice Presidente ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

4. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali è disposta dal Presidente uscente entro 60 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni consorziati.

5. In tale seduta l'Assemblea dovrà procedere, prima di trattare qualsiasi altro argomento, alla elezione del Presidente e della Deputazione che dureranno in carica cinque anni.
6. La convocazione dei componenti dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, al quale è allegato l'ordine del giorno della seduta, da inviarsi a mezzo PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato da ciascun componente.
7. L'avviso deve essere inviato ai componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Tuttavia in caso d'urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione a mezzo PEC.
9. Entro lo stesso termine e a mezzo PEC possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti assegnati al Consorzio e in seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo dei componenti assegnati al Consorzio.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza o di impedimento è presieduta dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto. La presidenza della prima adunanza a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali sarà assunta dal componente più anziano tra i presenti.
3. Colui che presiede è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. L'Assemblea delibera e tratta solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 12

VOTAZIONI NELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Nelle votazioni ogni componente ha diritto ad un solo voto.
2. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ad eccezione di quelle per la nomina e la revoca del Presidente e della Deputazione o dei singoli suoi componenti.
3. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero di componenti necessario a rendere valida la seduta.
4. Lo Statuto e le sue modifiche o integrazioni sono deliberate con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti assegnati al Consorzio.
5. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e le sue modifiche o integrazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consorzio.
6. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive delle stesse o sulla valutazione dell'azione da queste svolta.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 13
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società nelle quali ricoprano cariche nei rispettivi Consigli di Amministrazione o sindacali o svolgono funzioni di dirigenti.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario del Consorzio. In caso di astensione o impedimento temporaneo del Segretario, questi sarà sostituito dal componente più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza, che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 14
DEPUTAZIONE – COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Deputazione è composta dal Presidente e da quattro rappresentanti dei Comuni eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti di cui tre della Valle Maira e due della Valle Grana.
2. La Deputazione resta in carica per cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento di una nuova Deputazione.
3. La Deputazione è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.
4. L'ufficio di componente della Deputazione è gratuito.

Art. 15
ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA DEPUTAZIONE

1. I componenti della Deputazione sono eletti mediante quattro votazioni a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I componenti della Deputazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dalla Deputazione previa contestazione al Componente interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti della Deputazione, decade l'intera Deputazione che dovrà essere di nuovo interamente eletta. In tal caso la nuova Deputazione rimarrà in carica per la restante parte del quinquennio.
4. Le dimissioni del Presidente e dei componenti della Deputazione, indirizzate all'Assemblea, devono essere assunte al protocollo del Consorzio. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
5. I singoli componenti della Deputazione possono essere revocati quando ricorrono gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivata dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti assegnati all'Assemblea ed approvato dalla stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
6. La perdita della carica di componente dell'Assemblea comporta la decadenza dalla carica di componente della Deputazione, il quale continuerà ad esercitare le proprie funzioni per il tempo occorrente alla sua sostituzione.

7. La surroga di uno o più componenti la Deputazione avviene nella seduta dell'Assemblea immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

Art. 16

COMPETENZE DELLA DEPUTAZIONE

1. Spetta alla Deputazione, Organo esecutivo del Consorzio:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea
- b) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività
- c) attuare gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa
- d) adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge
- e) assumere mutui o prestiti, ove non diversamente disposto dalla legge oppure ove previsti in un atto fondamentale dell'Assemblea
- f) nominare il Segretario e gli addetti ai servizi amministrativi e al servizio finanziario secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente Statuto
- g) affidare incarichi professionali
- h) autorizzare il Presidente a stare in giudizio per liti attive o passive per la tutela di diritti ed interessi legittimi del Consorzio
- i) affidare il Servizio di Tesoreria.

Art. 17

FUNZIONAMENTO DELLA DEPUTAZIONE

1. La Deputazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta alla presidenza da almeno due componenti con l'indicazione dei punti da trattare.
2. La Deputazione delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei voti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Su invito della Deputazione possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, componenti dell'Assemblea, esperti.

Art. 18

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dalla Deputazione verranno pubblicate mediante affissione all'Albo on line del Comune di Dronero, sede legale del Consorzio, per la durata prevista della legge.

Art. 19

IL PRESIDENTE – COMPETENZE

1. L'Assemblea elegge il Presidente nella prima seduta di insediamento a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta a maggioranza semplice dei presenti.

2. Il Presidente dura in carica per cinque anni fino alla elezione del nuovo Presidente, fatto salvo che durante il quinquennio perda la carica di componente dell'Assemblea.

3. Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza legale del Consorzio, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività dei componenti della Deputazione, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Consorzio, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 3, il Presidente del Consorzio, in particolare:

- a) rappresenta il Consorzio in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti
- b) firma tutti gli atti nell'interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario o eventuali responsabili dei servizi
- c) convoca e presiede l'Assemblea e la Deputazione e firma i relativi verbali congiuntamente al Segretario
- d) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute assembleari e della Deputazione
- e) impartisce ai componenti della Deputazione le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni, che attengano a materie definite ed omogenee, ai singoli componenti della Deputazione
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Deputazione e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente
- h) può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Deputazione da lui delegati per sottoporli all'esame della Deputazione
- i) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi.

Art. 20

IL VICE PRESIDENTE

1. L'Assemblea elegge il Vice Presidente, tra i quattro componenti della Deputazione e in rappresentanza della Valle che non è rappresentata dal Presidente, nella prima seduta di insediamento a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta a maggioranza semplice dei presenti.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 21

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE FINANZIARIA

1. Il Consorzio ha un proprio Segretario che è nominato dalla Deputazione, con contestuale determinazione del trattamento economico, tra i Segretari Comunali di uno dei Comuni consorziati o in alternativa tra il personale di uno dei Comuni consorziati in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dei Segretari Comunali.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente:

- a) persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dal Consorzio

- b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai regolamenti
- c) svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni degli Organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura direttamente la redazione dei relativi verbali.
4. Al Segretario compete in particolare:
- a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa
 - b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti
 - c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi
 - d) la rogazione di tutti i contratti permessi dalla legge nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti
 - f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai componenti dell'Assemblea, ai cittadini, alle Associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle sull'attività del Consorzio ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino
 - g) esprimere il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi
 - h) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Presidente.
5. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività dei provvedimenti dell'Ente.
6. In caso di astensione relativamente alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di impedimento temporaneo del Segretario durante le sedute della Deputazione, questi sarà sostituito dal componente più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza, che svolgerà le funzioni di Segretario.
7. Gli uffici consorziali, inoltre, possono comprendere un addetto al servizio finanziario e un addetto ai servizi amministrativi che saranno nominati, con contestuale determinazione del trattamento economico, tra i dipendenti di uno dei Comuni consorziati che abbiano svolto analoghe funzioni per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 22

IL REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea Consortile nomina, a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta, il Revisore dei Conti secondo la normativa vigente nel tempo.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Non è revocabile, salvo nei casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta previsti dal Regolamento che disciplina l'attività di revisione.
4. Con la deliberazione di nomina l'Assemblea ne fissa il compenso entro il limite massimo previsto per un Comune con popolazione con meno di cinquecento abitanti.
5. Svolge funzioni di controllo, di vigilanza, di revisione economico-finanziaria e firma gli atti contabili e fiscali nei casi stabiliti dalla legge.
6. Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio.

7. Relaziona sulla proposta di delibera di approvazione del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto entro venti giorni dalla messa a disposizione, presso gli Uffici dell'Ente, dei documenti contabili.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere collaborazione del personale del Consorzio.

9. Al Revisore si applicano le norme in materia di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le limitazioni numeriche previste dall'art. 238 dello stesso D.Lgs., nonché le disposizioni relative alla proroga degli organi amministrativi previste per i Revisori degli Enti Locali.

Art. 23

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato dalla Deputazione ad un Istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa nel Comune in cui è fissata la sede legale del Consorzio alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo.

2. I rapporti del Consorzio con il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione deliberata dall'Assemblea.

3. Il servizio di Tesoreria sarà affidato con una gara ad evidenza pubblica. Valgono in materia le leggi vigenti.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. se e in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e s.m.i. e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo on line del Comune di Dronero, sede legale del Consorzio, per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo.